



Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità*

CESSIONE DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI - LIQUIDAZIONE IMPOSTA - SPLIT PAYMENT

La legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) all'art.1 co. 629, lett. b) ha introdotto una rilevante modifica alla normativa che disciplina gli adempimenti concernenti i versamenti dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con comunicato stampa n.° 7 del 9 gennaio 2015, rinvenibile all'indirizzo web http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2015/comunicato_0007.html, ha fornito le prime indicazioni applicative.

Nello specifico è prevista una scissione dei pagamenti, meglio definita "*split payment*", che stabilisce per le PA acquirenti di beni e servizi di versare direttamente all'erario l'IVA addebitata in fattura, pertanto i fornitori riceveranno l'importo del corrispettivo al netto dell'imposta che verrà così versata, dai soggetti pubblici, direttamente all'erario.

L'efficacia temporale della nuova disposizione si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015.

Durante la fase transitoria che precede l'adeguamento dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo contabile delle PA interessate e, in ogni caso, non oltre il 31 marzo 2015, le stesse amministrazioni accantoneranno le somme occorrenti per il successivo versamento dell'imposta, che dovrà comunque essere effettuato entro il 16 aprile 2015.

Appare opportuno chiarire che per quanto concerne il secondo comma dell'art. 17-ter D.P.R. 633/1972, come introdotto dalla citata legge di stabilità, nella parte in cui esclude dall'applicazione dello "*split payment*" i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, si ritiene che tale esclusione possa intendersi riferita anche ai professionisti assoggettati a ritenuta a titolo di acconto.